

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 81443 20
fax +41 91 81444 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Boris Bignasca
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 30 maggio 2016 n. 95.16

Phoenix Schweiz Private Equity SA: mezzo milione di debiti verso le casse pubbliche e ora tutti introvabili?

Signor deputato,

in merito all'interrogazione di cui a margine, ci pregiamo innanzitutto ricordare che determinati obblighi di discrezione ci impediscono di rispondere a domande che toccano tematiche coperte dal segreto fiscale. Per questo motivo, riteniamo di non essere autorizzati a rispondere alle domande 1, 4 e 5 poste nell'interrogazione in quanto attinenti alla sfera privata delle persone ivi menzionate.

Nel merito delle restanti domande, rispondiamo come segue.

2. Diversi sono i casi di società – spesso create o amministrare da stranieri ora introvabili – che devono soldi alle casse pubbliche? Il fenomeno è monitorato con attenzione?

Nelle attività di incasso verso persone giuridiche o fisiche l'autorità fiscale utilizza gli strumenti messi a sua disposizione dalla legge a seconda delle circostanze e del caso concreto, e ciò indipendentemente dal fatto che una determinata società sia amministrata da una persona straniera oppure no. Inoltre, vi sono internamente dei controlli sistematici effettuati su contribuenti con posizioni debitorie nei confronti del Fisco.

Oltre all'usuale incasso in via esecutiva, il quale fa seguito alla messa in mora del contribuente, nel caso in cui l'autorità fiscale ritiene che le proprie pretese possano risultare pregiudicate, può richiedere la costituzione di adeguate garanzie dei crediti fiscali o procedere con il sequestro di beni ove ve ne sia la possibilità (art. 248 e 249 LT e art. 169 e 170 LIFD).

Altra possibilità è data dall'art. 190 LEF (lex specialis in deroga all'art 43 LEF), la quale permette all'autorità fiscale a determinate condizioni piuttosto restrittive di richiedere la dichiarazione di fallimento di un debitore senza preventiva esecuzione.

All'autorità fiscale è pure data la possibilità di avvalersi del disposto dell'art. 64 LT (risp. 55 LIFD) relative alla responsabilità solidale degli amministratori o dei liquidatori in caso di cessazione dell'assoggettamento o di trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione della società.

Si osserva in ogni modo come l'incidenza delle perdite rispetto al gettito delle persone giuridiche si aggira in media annualmente a circa l'1%.

Rileviamo infine che l'autorità fiscale generalmente viene a conoscenza della situazione finanziaria della società solo a ricezione del rendiconto societario, vale a dire nella migliore delle

ipotesi nel primo semestre dell'anno successivo alla chiusura dell'anno contabile. Sovente, la ricezione di tale rendiconto avviene oltre tale termine, considerando i ritardi nella consegna, le richieste di proroghe e gli ordinari tempi di evasione delle tassazioni. Per questi motivi, il Fisco è sovente impossibilitato a intervenire tempestivamente a fronte di situazioni critiche, pur utilizzando tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione. Altre autorità, come l'Ufficio esecuzione e fallimenti o gli uffici attivi nell'ambito delle assicurazioni sociali possono, in determinate circostanze, acquisire informazioni più tempestive ed evidenti.

3. Cosa intende fare il Cantone per prevenire e arginare questo fenomeno?

Come già indicato, la legge fornisce già gli strumenti necessari per procedere al recupero degli arretrati fiscali.

Attualmente sono pendenti due iniziative federali che, se approvate, introdurrebbero importanti novità anche a livello cantonale:

- La modifica della Legge esecuzione e fallimenti (LEF) presentata dal Consiglio federale e non ancora votata alle Camere, la quale prevede di abrogare l'attuale articolo 43 LEF che prevede l'esclusione per determinati enti pubblici, tra cui l'autorità fiscale cantonale, di procedere in via di fallimento in caso di contribuenti morosi. Se questa modifica dovesse essere adottata, il Canton Ticino dovrà adattare le proprie procedure di incasso, includendo l'avvio della procedura di fallimento ordinaria (v. Rapporto esplicativo del 22 aprile 2015 sulla Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Fallimenti. Impedire gli abusi));
- Il Messaggio del 15 aprile 2015 del Consiglio federale per modernizzare il diritto del registro di commercio e, in particolare, per creare una banca dati consultabile delle persone iscritte a Registro di commercio, la quale dovrebbe permettere di effettuare delle ricerche correlate a una determinata persona piuttosto che per ragione sociale.

Rammentiamo inoltre che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di prendere posizione in merito all'attuale legislazione in ambito di fallimenti tramite le risposte agli atti parlamentari seguenti:

- interrogazione del 17 giugno 2013 (128.13) «Introduzione di una lista nera delle persone che sono state confrontate con più fallimenti»;
- interrogazione del 9 agosto 2013 (177.13) «Truffa delle Sagl d'importazione: un fenomeno da arginare?».

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 4 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i nostri più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri